

La Corte di Assise di Taranto

decidendo sulle questioni sollevate dalle Difese degli imputati;
sentite tutte le Parti;
esaminati gli atti;

Lette di
Madrese 8/11/17

Annalia PIRRONI
Cancelliere

OSSERVA

1. Le questioni afferenti l'inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio nei confronti di alcuni imputati sono state già rilevate e deliberate da questa Corte in occasione delle ordinanze emesse sulle questioni preliminari e sull'ammissione delle prove, cui si fa integrale rinvio;
2. Con specifico riferimento all'imputato RIVA Fabio Arturo, la difesa dell'imputato avendo prospettato l'iscrivibilità in senso sostanziale già prima dell'espletamento dell'incidente probatorio, si ritiene non adeguatamente assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c. da parte del difensore eccepente, che si è limitato a fare riferimento in modo assolutamente generico ad atti di questo procedimento, anche in fase cautelare, e ad atti di altri procedimenti penali, senza tuttavia allegare alcun documento, né fornendo alcuna indicazione che renda ragionevolmente possibile un rinvio recettizio (da valutarsi in rapporto alla notoria complessità del presente processo), rendendo di fatto impossibile al collegio qualsiasi verifica in concreto circa il presupposto addotto a fondamento della eccezione di inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio;
3. Ancora la richiesta di revoca della ordinanza emessa da questa Corte in data 31.10.2017, con riferimento all'unico profilo di novità evidenziato, ossia la riconducibilità dei documenti redatti in lingua inglese di cui si invoca la traduzione ad un presupposto tecnico-fattuale dell'accertamento tecnico peritale, non può trovare accoglimento in quanto il raffronto operato dalla difesa è improprio ed inconferente, operando con riferimento ad elementi tra di loro evidentemente disomogenei, poiché nel primo caso si tratta di strumenti di valutazione di elementi di fatto acquisiti nel corso dell'attività peritale, mentre nel secondo si tratta di un dato (la consulenza redatta nel 1999) oggetto esso stesso di valutazione;
4. Alcn sostanziale elemento di novità rispetto a quelli già ampiamente esaminati dalla corte è stato, pertanto, in data odierna prospettato dalle difese, sicché nella fattispecie pare ricorrere un comportamento difensivo costituente un potenziale abuso del diritto, in quanto la ingiustificata reiterazione di questioni già proposte e risolte integra, ad avviso della suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 155 del 29.9.2011) *"un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, nel caso in cui lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricasazione inammissibili – con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali."*;
5. Infine la richiesta formulata dal P.M., di esame congiunto dei periti, in assenza di consenso da parte delle Difese degli imputati, non può essere accolta, se non nei limiti di cui all'art. 228, c.p.p., che al comma 2, consente ai periti di assistere all'esame delle parti ed all'assunzione delle prove, sicché, a maggior ragione, deve ritenersi ammissibile la loro presenza in occasione dell'esame dei professionisti unitamente ai quali hanno espletato l'incarico collegiale, né è ostativo il rinvio operato dall'art. 501, comma 1, c.p.p., alle regole per l'esame testimoniale, in termini di compatibilità, visto che nel caso di specie non ricorre la necessità di garantire la genuinità della dichiarazione (e fermo restando che la violazione della regola di cui all'art. 149 disp. att., c.p.p., deve dirsi priva di conseguenze processuali);

P.T.M.

rigetta le questioni di cui in premessa e **dispone** procedersi oltre.

Taranto, 8 novembre 2017

Il Presidente

